

Attività' di un impianto mobile di recupero rifiuti inerti

Le norme vigenti connesse alla gestione dell'attività di recupero rifiuti inerti con impianto mobile ed i rapporti con la disciplina relativa alle procedure di impatto ambientale

Erika Montanari

Geologo, libera professionista

1) INTRODUZIONE

Nella presente nota vengono illustrate le norme connesse alla gestione dell'attività di recupero di rifiuti inerti tramite impianto mobile, ed i rapporti che tale attività ha con la disciplina vigente in materia di procedura di impatto ambientale.

Dapprima viene descritta sinteticamente l'operazione di recupero rifiuti inerti tramite impianto mobile, ad essa segue l'illustrazione delle norme che regolamentano l'attività di trattamento rifiuti in oggetto, alla luce dell'emanazione del nuovo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) e del successivo decreto correttivo (D.Lgs. 04/2008), infine vengono illustrati i rapporti che tale attività ha con la disciplina connessa alle procedure di impatto ambientale.

In sintesi la metodologia operativa di un impianto del genere prevede che una volta posizionato in un cantiere edile temporaneo, o in alternativa in un sito autorizzato alla messa in riserva (R13) di rifiuti inerti, esso venga caricato di rifiuti mediante macchine operatrici. Il trattamento di recupero (R5) produce la separazione del materiale macinato da eventuale materiale estraneo quale legno, ferro o plastica, che viene adeguatamente smaltito o recuperato da ditte autorizzate. La campagna di macinatura ha lo scopo di sottoporre a trattamento rifiuti speciali non pericolosi, riducendoli alla granulometria desiderata, con asportazione preliminare di eventuale materiale estraneo. Il materiale ottenuto viene sottoposto a test di cessione effettuato da laboratorio abilitato secondo le metodologie previste dal D.M. 05/02/98, e dal successivo D.M. 05/04/06 N.186, e reimpiegato in edilizia come "materie, sostanze e prodotti secondari" (ai sensi dell'art.181-bis del D.Lgs. 152/06) per riempimenti, rilevati o sottofondi.

Quest'ultimo risulta un utilizzo assai proficuo, poiché consente l'impiego in campo edilizio di materiali

alternativi in sostituzione degli inerti tradizionali pregiati (ghiaie). A tutt'oggi tale operazione di recupero rifiuti risulta gravato da un quadro normativo lacunoso: nella presente nota verranno quindi illustrati i principali riferimenti normativi vigenti in materia ed i riflessi operativi che le norme hanno su tale attività di gestione rifiuti inerti.

2) OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI INERTI CON IMPIANTO MOBILE

Si premette la trattazione delle operazioni di recupero con la descrizione della tipologia di rifiuti recuperati nell'impianto in oggetto. Trattasi di rifiuti speciali non pericolosi denominati "rifiuti inerti": si intendono "*[...] rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee [...]*". Il sopra riportato dettato normativo è tratto dal D.Lgs. 13/01/2003 n.36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche rifiuti", poiché non è rintracciabile in altra norma nazionale di settore la definizione compiuta di rifiuto inerte.

L'operazione di recupero eseguita con l'impianto mobile di cui all'oggetto è così definita: trattasi di recupero R5 – *Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche* (rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi



Foto 1 - Impianto mobile di recupero rifiuti inerti.

con impianto mobile), ai sensi dell'Allegato C al D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. Nella Foto 1 è riportato un esempio di impianto mobile di recupero rifiuti inerti.

La potenzialità operativa di un impianto di recupero, quale quello in oggetto, dipende da tre fattori principali:

- caratteristiche del rifiuto in ingresso;
- dimensioni del rifiuto in ingresso;
- dimensioni della pezzatura del materiale in uscita.

Ciò premesso essa può essere così generalizzata:

stima del peso specifico del rifiuto inerte: $1 \text{ m}^3 = 1,7 \text{ t}$

potenzialità oraria media: da 50 a 250 t/h \approx da 30 a 150 m^3/h

potenzialità giornaliera media (riferita a 8 ore di lavoro): da 400 a 2.000 t/gg \approx da 240 a 1.180 m^3/gg .

Le caratteristiche tecniche che contraddistinguono un impianto della tipologia in oggetto sono naturalmente assai variabili, in dipendenza del modello e della casa costruttrice che realizza l'impianto. Alcune di esse possono essere così generalizzate:

dimensioni di trasporto: 11,5 x 2,5 x 3,3 m

peso: 32.000 ÷ 39.000 kg

per le altre caratteristiche si rimanda alle figure 1, 3, 4. L'operazione di trattamento, svolta dall'impianto mo-




Figura 1 - Figura esemplificativa relativa alle modalità di trasporto del frantoio mobile nel cantiere di lavoro.

bile di recupero, viene descritta sinteticamente nel prosieguo.

2.1) Descrizione del processo

L'operazione di recupero R5 (All.C D.Lgs. 152/06) di rifiuti inerti provenienti dalle operazioni di demolizione di fabbricati consiste in una serie di operazioni la cui sequenza può essere così sintetizzata (Fig. 2):

- valutazione della quantità e della tipologia dei rifiuti speciali inerti da trattare;
- separazione e rimozione preventiva del materiale estraneo (ad es. imballaggi plastici, legno, metalli etc.);
- trattamento dei rifiuti con riduzione meccanica della pezzatura dei materiali inerti;
- deferrizzazione.

Il processo di frantumazione e selezione mediante impianto mobile consente l'ottenimento di un materiale (materie secondarie, ai sensi art.181-bis del D.Lgs. 152/06) le cui caratteristiche chimico/fisiche sono tali da renderlo direttamente riutilizzabile per la realizzazione di rilevati e sottofondi, previo test di




Figura 2 - Diagramma di flusso delle operazioni di recupero R5 di rifiuti inerti, con impianto mobile.

cessione, come previsto dall'allegato 3 del DM 05/02/98 e successive modifiche e integrazioni. Prima di iniziare il processo di trattamento il rifiuto viene preventivamente privato delle parti indesiderate più grossolane, tramite macchinari di movimentazione terra o manualmente, se necessario. Questa operazione serve a togliere le parti più voluminose che si possono distinguere in due categorie:

- conglomerati di rifiuti inerti di grosse dimensioni, non direttamente trattabili nell'impianto. Questo rifiuto dovrà essere preventivamente ridotto di dimensioni, per mezzo di pinze o martelli idraulici, prima di essere reimmesso nel ciclo di trattamento;
- rifiuti di grosse dimensioni costituiti principalmente da legno, ferro, plastica e carta. Questi rifiuti verranno stoccati in cassoni appositi per poi essere avviati direttamente con formulario di identificazione ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati.

Dopo questa prima operazione di cernita il rifiuto viene caricato, a mezzo di tramoggia di alimentazione, in un canale vibrante con vagliatura preliminare dove il materiale viene ulteriormente selezionato in modo da aumentare l'efficienza e la produttività dell'impianto. In seguito il materiale entra nel frantoio, dove viene pre-frantumato nell'area di entrata e successivamente frantumato nella parte inferiore, riuscendo così a rompere facilmente anche le pietre rotonde e lisce. Successivamente il materiale frantumato viene convogliato su un nastro trasportatore. Durante queste fasi si effettua anche il trattamento di deferrizzazione mediante nastro magnetico posto a poche decine di centimetri dal materiale che scorre sul nastro in uscita. Il materiale uscente dall'impianto, viene scaricato in una apposita area in cumuli, in attesa del risultato del test di cessione, come previsto nell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 (come modificato dal D.M. 186/2006), prima di riutilizzarlo.

2.2) Rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento

Dalle operazioni preliminari di selezione del materiale da frantumare, nonché dal trattamento, possono essere prodotte le seguenti tipologie di rifiuti:

- 150106 – imballaggi in materiali misti;
- 170201 – legno;
- 170203 – plastica;
- 170401 – rame, bronzo, ottone;
- 170402 – alluminio;
- 170405 – ferro e acciaio;
- 170407 – metalli misti;
- 170411 – cavi, diversi da quelli di cui alla voce 14 04 10;
- 170802 – materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.

L'elenco sopra riportato non si ritiene esaustivo, ma sufficientemente rappresentativo della varietà di prodotti di risulta ottenibili. I rifiuti di risulta vengono separati dai rifiuti inerti ancora da trattare e dalle materie secondarie ottenute, e accumulati in cassoni, separati per le varie tipologie (codice CER) fig. 3-4.

3) LA NORMATIVA RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO INERTI

Le norme alle quali il suddetto impianto è soggetto sono:

- D.Lgs. 152/06, art.190 – adempimenti di contabilità ambientale (tenuta registri carico/scarico, compilazione formulari FIR e MUD);
- D.Lgs. 152/06, art.208 - autorizzazione all'attività di recupero;
- D.Lgs. 152/06, art.208, comma 15 - comunicazione di campagna di impianto mobile;




Figura 3 – Caratteristiche geometriche di un impianto mobile di recupero rifiuti inerti.

DIMENSIONI		BR380JG-1
A	Lunghezza totale	12.500 mm
B	Altezza totale	3.200 mm
C	Altezza alimentatore (lato)	3.200 mm
D	Luce libera da terra (in fase di traslazione)	300 mm
E	Altezza di scarico	2.800 mm
F	Altezza della costola	26 mm
G	Lunghezza del cingolo a terra	3.275 mm
H	Scarico dal centro ruota folle tendicingolo	6.080 mm
I	Larghezza totale	2.950 mm
J	Carreggiata	2.280 mm
K	Larghezza del sottocarro	2.815 mm
L	Larghezza dei pattini	500 mm
M	Larghezza tramoggia	2.500 mm
N	Lunghezza tramoggia	3.700 mm
O	Larghezza di scarico nastro trasportatore	1.050 mm

Figura 4 – Schema geometrico relativo alle dimensioni "tipo" di un frantoio mobile.

■ Del G.R. n.1991 del 13/10/2003 - prestazione garanzie finanziarie per rilascio autorizzazione esercizio attività di recupero;

■ D.M. 05/02/1998 e D.M. 05/04/2006 n.186 All.3 - caratteristiche delle materie secondarie originate dal recupero dei rifiuti.

A quanto sopra elencato si aggiunge la normativa nazionale relativa alla valutazione di impatto ambientale:

■ D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda come modificato dal D.Lgs. 04/2008 - essa costituisce attualmente il riferimento generale per lo svolgimento delle procedure di VIA;

■ L.R. 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", che ha dato attuazione alle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e al D.P.R. 12 aprile 1996 - la norma regionale attualmente vigente risulta già allineata in gran parte con la normativa nazionale ed è quindi tuttora applicata per tutti gli aspetti che non sono in contrasto con la disciplina nazionale;

■ Deliberazione Legislativa n.15/2006 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/12/1993 n.42", approvata dall'Assemblea Legislativa del 30/05/2006 - che conferma la titolarità delle funzioni in materia ambientale in capo alle Province ed ai Comuni conferita dalla legislazione regionale alla data di entrata in vigore del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06);

■ Nota n.PG/2009/49760 in data 27/02/2009 dell'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna - che ha all'oggetto "Indicazioni in merito alla attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n.4, relativa a VAS, VIA e IPPC entro il 13 febbraio 2009".

Ci si soffermerà più diffusamente nel capitolo successivo, sui contenuti e sui riflessi che la circolare regionale ha prodotto sulla gestione degli impianti di recupero in oggetto.

In sintesi la norma (art.208 comma 15 del D.Lgs. 152/06) prevede che per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, dia comunicazione agli Enti competenti sul territorio in cui si trova il sito prescelto. Con tale comunicazione vengono fornite le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, e vengono altresì allegati l'autorizzazione dell'impianto mobile a svolgere attività di recupero (ai sensi dell'art.208 comma 1 D.Lgs. 152/06), l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (Cat.7 dell'Albo Gestori Rifiuti, che a tutt'oggi non è operativa poiché manca il decreto attuativo relativo alle garanzie finanziarie), nonché

l'ulteriore documentazione richiesta. Gli Enti competenti (Provincia, Comune ed A.R.P.A.) nei 60 giorni sopra richiamati possono adottare prescrizioni integrative, oppure possono vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nel sito prescelto sia incompatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. Decorso tale termine, ed eventualmente eventuali prolungamenti necessari per la produzione delle integrazioni richieste, con nulla-osta provinciale, ed in alcuni caso con silenzio-assenso, è possibile effettuare il recupero dei rifiuti da demolizione nel cantiere segnalato.

L'impianto mobile di recupero rifiuti deve altresì sottostare a tutte gli adempimenti relativi alla contabilità ambientale, di cui si ricordano: la compilazione dei formulari (FIR) per il trasporto dei rifiuti e la tenuta del registro di carico/scarico per attività di recupero. Nel caso di trasporto di rifiuti con automezzi, si rende altresì necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti, per le tipologie di rifiuto che si devono movimentare.

4) LA NORMATIVA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La procedura di valutazione di impatto ambientale si rende necessaria, perché l'attività di recupero R5 svolta negli impianti mobili risulta ricompresa in quanto previsto al punto:

- B.1.22. *quinques*) oppure al punto 7 z.b): *Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità superiore alle 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08.*

Ciò perché la potenzialità giornaliera degli impianti mobili (Foto 2), come indicata in precedenza, risulta superiore al limite sopra indicato (10 t/giorno).

Si rammenta che la Valutazione d'Impatto Ambientale



Foto 2 - Ripresa fotografica di un impianto mobile in attività in area di cantiere.

tale (VIA) è una procedura che si pone i seguenti obiettivi:

- prevedere e stimare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'ambiente, nei suoi vari aspetti (da quelli naturali a quelli antropici, socio-economici e culturali);
- identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione del progetto (cosiddetta alternativa zero);
- stabilire le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti indicando le misure per la minimizzazione o eliminazione degli impatti relativi.

Con l'entrata in vigore della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, si assiste ad un allungamento dei tempi e ad un incremento dei costi a carico degli operatori del settore che andranno poi a gravare inevitabilmente sul fruitore finale. Ciò è dovuto al fatto che risulta necessario sottoporre a verifica (screening) il sito di cantiere prescelto per poter svolgere il recupero di rifiuti, quando è evidente la temporaneità di tale operazione, poiché trattasi di impianti di recupero mobili e non fissi. La procedura di screening prevede (art.9 L.R. 9/99, come modificato dal D.Lgs. 04/08) che il proponente presenti all'autorità competente specifica domanda, allegando i seguenti elaborati: il progetto preliminare; una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto; una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica. Il proponente deve trasmettere altresì all'autorità competente una copia conforme in formato elettronico. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari; la richiesta sospende i termini del procedimento. Gli elaborati vengono depositati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati in cui è localizzato il progetto. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito di cui, inoltre, è dato sintetico avviso all'albo pretorio dei comuni interessati. Sono, inoltre, pubblicati sul sito web dell'autorità competente i principali elaborati del progetto preliminare e delle relazioni, predisposti per la procedura di verifica. Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente. Riguardo gli esiti della procedura (art.10 L.R. 9/99) l'autorità competente entro 60 giorni dalla pubblicazione nel bollettino dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione

dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:

- a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
- b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
- c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA, prevista dagli artt. da 11 a 18.

Con la circolare regionale sopra nominata (nota n.PG/2009/49760 in data 27/02/2009 dell'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna) la Regione fornisce indicazioni relativamente all'attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. L'art.35 comma 1, della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 dispone infatti che le Regioni "[...] adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore", e quindi entro il 13 febbraio 2009. Come enunciato nella circolare, la Giunta regionale intende provvedere rapidamente alla redazione delle norme regionali di recepimento della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, sia per la VAS sia per adeguare la L.R. n.9/99 sulla VIA. Sino all'emanazione delle stesse l'Amministrazione regionale ha ritenuto utile fornire alcune indicazioni in merito alle principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 152/06 "al fine di assicurare una maggiore certezza e uniformità di comportamenti nello svolgimento dei procedimenti".

La circolare continua dichiarando che al fine di utilizzare criteri omogenei si fa obbligo di svolgere procedure di verifica (screening) e procedure di VIA, secondo le soglie pertinenti ad ogni singola tipologia progettuale, per tutti gli impianti di recupero di rifiuti. Al fine di chiarire ulteriormente cosa si intende per impianto viene riportata la relativa definizione: [...] *un impianto è costituito da un'unità tecnica composta da un macchinario o un sistema o da un insieme di macchinari o di sistemi, comprese le strutture tecnicamente connesse, in cui sono svolte una o più attività che possono influire sulle emissioni o sull'inquinamento (e quindi possano produrre impatti ambientali)*. Nell'enunciato testé riportato non si differenziano impianti mobili e fissi di recupero rifiuti, ne discende quindi che anche un impianto quale quello in oggetto debba essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale (screening), in coerenza con la norma nazionale. Riguardo alla suddetta procedura di screening si vogliono evidenziare alcuni aspetti relativamente a questo primo anno di applicazione (dal 13 febbraio 2009) della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, nel territorio regionale.

Rispetto agli intenti dichiarati nella circolare regionale, e sopra evidenziati, si ritiene che l'obiettivo di uniformare lo svolgimento dei procedimenti istruttori nel territorio regionale non sia stato raggiunto. Alcune amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna, ritengono a tutt'oggi non necessario l'espletamento della procedura di verifica (screening) per gli impianti mobili di recupero rifiuti inerti. La comunicazione di campagna di impianto mobile (ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs. 152/06), viene considerata condizione necessaria e sufficiente alla successiva effettuazione dell'operazione di recupero nel cantiere prescelto. Ciò comporta che decorsi i 60 giorni previsti dalla comunicazione della campagna di recupero R5 con impianto mobile, inoltrata alla Provincia, al distretto territoriale A.R.P.A. ed al Comune competenti è possibile effettuare il trattamento rifiuti con un frantoio mobile autorizzato (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Tutto ciò premesso riguardo al recupero di rifiuti speciali inerti con impianto mobile se non verrà affrontata dal legislatore nazionale e regionale quanto prima il problema riguardante la gestione degli stessi, è presumibile ritenere che permarranno le attuali difformità nell'espletamento delle procedure istruttorie da parte degli Enti competenti. Risulta urgente la necessità di chiarimenti in apposita sede istituzionale, o da parte del legislatore, al fine di evitare che "interpretazioni" differenti della norma possano creare una gestione di tali rifiuti che possa configurarsi iniqua o che faccia sorgere sperequazioni a carico di operatori del settore che si trovino ad esercitare la loro attività in una realtà territoriale nella quale l'interpretazione della norma risulta più rigida rispetto ad altre.

5) CONCLUSIONI

Come sottolineato più volte le materie secondarie originate dal trattamento dei detriti da demolizioni edili risultano a tutt'oggi fondamentali come materiali alternativi che possono essere impiegati in sostituzione degli inerti tradizionali (ghiaie). L'utilizzo di materiali alternativi ai materiali litoidi di cava persegue l'obiettivo di ridurre il consumo di territorio, conseguente alle attività di estrazione inerti, poiché essi risultano pregiati, con un maggiore prezzo di acquisto rispetto alle materie originate dal recupero rifiuti, e non rinnovabili: queste caratteristiche hanno portato alla diffusione dell'impiego di materiali sostitutivi.

L'attuale quadro normativo, sia nazionale che regionale, evidenzia la necessità di sottoporre alle procedure di impatto ambientale gli impianti mobili di recupero rifiuti inerti derivanti dalla demolizione di fabbricati. Ciò comporta inevitabilmente un allunga-

mento dei tempi e un incremento dei costi a carico degli operatori del settore che andranno poi a gravare sul fruitore finale.

Si evidenzia altresì, in mancanza di una normativa regionale di recepimento della legislazione nazionale, una distorsione del mercato poiché a tutt'oggi esistono nella Regione Emilia-Romagna difformità nell'espletamento delle procedure istruttorie da parte degli Enti competenti. Alcune amministrazioni provinciali, ritengono a tutt'oggi non necessario l'espletamento della procedura di verifica (screening) per gli impianti mobili di recupero rifiuti inerti. La comunicazione di campagna di impianto mobile, viene considerata condizione necessaria e sufficiente alla successiva effettuazione dell'operazione di recupero nel cantiere prescelto. Ciò comporta che decorsi i 60 giorni previsti dalla comunicazione della campagna di recupero con impianto mobile, è possibile effettuare il trattamento rifiuti con un frantoio mobile autorizzato. Si rende quindi imprescindibile e indifferibile l'intervento del legislatore al fine di affrontare quanto prima il problema riguardante la gestione degli stessi, al fine di sanare le attuali difformità nell'espletamento delle procedure istruttorie da parte degli Enti competenti.

6) BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Del. G.R. n.1991 del 13/10/2003 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*".

D.M. 05/02/1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*".

D.M. 05/04/2006 n.186 "*Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»*".

D.LGS. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

D.LGS. 04/2008 "*Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*".

L.R. 9/99 "*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*".

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA N.15/2006 "*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/12/1993 n.42*".

NOTA N.PG/2009/49760 in data 27/02/2009 dell'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna "*Indicazioni in merito alla attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Las. n. 4, relativa a VAS, VIA e IPPC entro il 13 febbraio 2009*".